

Macerata

Al personale docente e ricercatore

Al personale tecnico e amministrativo e bibliotecario

Ai collaboratori ed esperti linguistici

Ai docenti a contratto

Ai titolari di contratto di lavoro autonomo

Agli assegnisti di ricerca e ai borsisti di ricerca

Agli stagisti, tirocinanti, tutor e studenti part time

Ai volontari del servizio civile

Loro indirizzi di posta elettronica

OGGETTO: Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 (“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”) – Obbligo vaccinale per il personale delle università

Si rende noto che con Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, modificativo del Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 è stato esteso al personale delle Università. L’art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 stabilisce, infatti, che *“Dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione Sars-cov-2 [...omissis...] si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori”*.

A decorrere dal 1° febbraio, dunque, anche il personale delle università sarà soggetto all’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 3 ter del citato decreto legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, con legge 28 maggio 2021, n. 76 ss.mm.ii.

La presente, dunque, è finalizzata a fornire alle SS.LL. alcune indicazioni e chiarimenti in merito all’applicazione dell’obbligo in questione.

Contenuto e destinatari dell’obbligo vaccinale

Come precisato dall’articolo 3 ter del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende:

- il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose vaccinale);
- la somministrazione della successiva dose di richiamo (terza dose vaccinale), da effettuarsi entro il termine di validità della certificazione verde Covid-19.

Si precisa che in ossequio alle vigenti disposizioni, a decorrere dal prossimo 1° febbraio 2021 la certificazione verde Covid-19 da avvenuta vaccinazione o da avvenuta guarigione

avrà una validità di 6 mesi¹; pertanto, la somministrazione della dose di richiamo è prevista entro 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. L'intervallo temporale minimo intercorrente tra il completamento del ciclo vaccinale primario e la dose di richiamo (*booster*) è di 4 mesi (120 giorni)².

Ai sensi dell'articolo 4 ter, comma 1 bis, del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, l'obbligo vaccinale si applica *“al personale delle università”*. A tale riguardo, in considerazione dell'interpretazione già espressa dal Ministro dell'Università e della Ricerca³ in occasione dell'introduzione, da parte del Decreto Legge n. 111/2021, dell'obbligo (rivolto al *“personale universitario”*) del possesso della certificazione verde COVID-19, salvo diversa indicazione espressa dalle autorità competenti si ritiene di dover includere nell'ambito di applicazione della norma:

- il personale docente e ricercatore (professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato);
- il personale tecnico-amministrativo, bibliotecario, collaboratori ed esperti linguistici;
- le tipologie di personale diverso da quello di ruolo che a vario titolo è coinvolto nelle attività istituzionali dell'Ente (docenti a contratto, assegnisti e borsisti di ricerca, stagisti, tirocinanti, tutor, studenti part time, volontari del servizio civile, salvo altri oggi non espressamente menzionati).

Ai sensi dell'articolo 4 ter, comma 2, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 *“la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati”*.

Considerata la mancata previsione, in seno all'intervento normativo, di deroghe all'obbligo vaccinale, salvo precisazioni espresse dal Dicastero competente si ritiene che il possesso della certificazione verde Covid-19 cd. *“rafforzata”* costituisca requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative per tutto il personale, anche se assente dal servizio per ragioni contingenti che non comportino l'astensione piena e continuativa dal lavoro; resta naturalmente escluso il personale che non eroghi la prestazione presso l'Istituzione in quanto in servizio presso altra Amministrazione.

Non costituiscono, dunque, causa di esenzione dall'obbligo vaccinale, lo svolgimento della prestazione in modalità agile né l'eventuale fruizione di permessi retribuiti, ferie, recupero eccedenza oraria o l'accesso ad istituti analoghi che comportino un'assenza meramente temporanea dal servizio.

La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Sars-Cov-2 (art. 4, comma 2, D.L. n. 44/2021, richiamato dall'ultimo periodo dell'art. 4 ter, comma 2, della medesima disposizione normativa).

Verifiche sul rispetto dell'obbligo vaccinale

La verifica sul rispetto dell'obbligo vaccinale sarà effettuata dai competenti Uffici dell'amministrazione attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi attivati dall'Amministrazione; resta in ogni caso invariato, in capo ai soggetti delegati dal Magnifico Rettore (D.R. n. 354/2021

1 L'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, difatti, ha modificato l'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, riducendo da 9 a 6 mesi la durata della validità della certificazione verde Covid-19.

2 Circolare del Ministero della Salute prot. 59207 del 24 dicembre 2021.

3 Nota MUR prot. 0011602 del 31 agosto 2021.

e nota prot. n. 96852/2021), il compito di verifica del possesso del green pass mediante utilizzo dell'app VerificaC19.

Laddove il personale non risulti in regola con l'adempimento dell'obbligo vaccinale, gli Uffici competenti inviteranno l'interessato a produrre, entro 5 giorni:

- a) la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento per esenzione dalla vaccinazione;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Si precisa che ai sensi del comma 5 dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione prevista dal comma 6 del medesimo art. 4 ter, ferme le eventuali conseguenze disciplinari.

Nell'ipotesi in cui l'unità di personale presenti la documentazione attestante la richiesta di vaccinazione di cui alla precedente lettera c), la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale dovrà essere trasmessa all'Ufficio Personale Tecnico Amministrativo immediatamente non appena disponibile, **in ogni caso non oltre tre giorni dalla somministrazione del vaccino.**

Sospensione dall'attività lavorativa

Qualora il dipendente non produca la documentazione prescritta entro i termini indicati, i competenti Uffici saranno tenuti ad accertare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale dandone comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dell'interessato dal diritto a svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace finché il lavoratore non comunichi all'Amministrazione l'avvio o il successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo proroghe del termine disposte dal legislatore.

In considerazione di quanto sopra, si invita il personale a verificare la propria posizione e ad attenersi responsabilmente a quanto previsto.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mauro Giustozzi

IL RETTORE
Prof. Francesco Adornato